



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“ASP del DELTA FERRARESE”
Codigoro - Fe

STATUTO

**(Nuovo testo approvato con Deliberazione della
Giunta Regione Emilia-Romagna del 15/02/2016 n° 174)**

Il presente Statuto è stato deliberato dall'Assemblea dei soci dell'Asp del Delta Ferrarese nella seduta del 06/07/2016 con atto n° 1.-Testo coordinato in esito alle modifiche di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n°174/16.

INDICE**TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI**

CAPO I - ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA	(pagina 4)
Articolo 1 - Origini	(pagina 4)
Articolo 2 - Denominazione, sede legale e costituzione	(pagina 4)
Articolo 3 - Natura giuridica e fonti normative	(pagina 4)
	(pagina 5)
CAPO II - FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO	
Articolo 4 - Finalità dell'ASP e principi degli interventi	(pagina 5)
Articolo 5 - Ambito territoriale di intervento	(pagina 5)
Articolo 6 - Soci dell'ASP	(pagina 5)
CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'	
Articolo 7 - Gestione dei servizi e delle attività	(pagina 6)
Articolo 8 - Contratti di servizio	(pagina 6)
Articolo 9 - Organismi di partecipazione e di rappresentanza	(pagina 6)

TITOLO II° – ORGANI

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI	
Articolo 10 - Composizione	(pagina 7)
Articolo 11 - Durata	(pagina 7)
Articolo 12 - Funzioni	(pagina 7)
Articolo 13 - Adunanze	(pagina 8)
Articolo 14 - Convocazioni	(pagina 8)
Articolo 15 - Validità delle sedute	(pagina 8)
Articolo 16 - Validità delle deliberazioni	(pagina 8)
Articolo 17 - Maggioranze qualificate	(pagina 8)
Articolo 18 - Presidente dell'Assemblea dei soci	(pagina 9)
Articolo 19 - Regolamento di funzionamento	(pagina 9)
	(pagina 9)
CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
Articolo 20 Composizione e procedura di nomina	(pagina 9)
Articolo 21 – Ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità	(pagina 10)
Articolo 22 - Decadenza e revoca	(pagina 10)
Articolo 23 - Decadenza e dimissioni dei consiglieri	(pagina 10)
Articolo 24 - Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute	(pagina 11)
Articolo 25 - Funzioni	(pagina 11)
Articolo 26 - Convocazione	(pagina 12)
Articolo 27 - Partecipazione alle sedute	(pagina 12)
Articolo 28 - Validità e svolgimento delle sedute	(pagina 12)
Articolo 29 - Presidente	(pagina 12)
Articolo 30 - Indennità e rimborsi spese	(pagina 12)
CAPO III - ORGANO DI REVISIONE CONTABILE	
Articolo 31 - Composizione e funzionamento	(pagina 13)
CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI E PRINCIPIO DI	(pagina 13)

TRASPARENZA

Articolo 32 – Pubblicazione degli atti e principio di trasparenza (pagina 13)

TITOLO III° - ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE**CAPO I – DIRETTORE**

Articolo 33 - Nomina e trattamento (pagina 14)

Articolo 34 - Attribuzioni (pagina 14)

(pagina 14)

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 35 - Principi (pagina 14)

Articolo 36 - Responsabili degli uffici e dei servizi (pagina 14)

Articolo 37 - Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi (pagina 15)

Articolo 38 - Personale (pagina 15)

TITOLO IV°- PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Articolo 39 - Patrimonio (pagina 15)

Articolo 40 - Sistema informativo contabile (pagina 16)

Articolo 41 - Piano programmatico (pagina 16)

Articolo 42 - Spese in economia (pagina 16)

TITOLO V° - SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 43 - Servizio di tesoreria (pagina 17)

TITOLO VI°- NORME GENERALI E FINALI

Articolo 44 - Controversie (pagina 17)

Articolo 45 -Modifiche statutarie (pagina 17)

Articolo 46 - Durata e fusioni (pagina 17)

Articolo 47 - Norma di rinvio (pagina 17)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1 Origini

1. L'ASP deriva dalla trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata "Casa Protetta per Anziani", con sede in Codigoro (FE), ha avuto origine dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Codigoro del 22 ottobre 1857, quale Opera Pia denominata "Pubblico Ricovero di MendicITÀ", amministrata dalla locale Congregazione di Carità come disposto con Decreto del Ministero dell'Interno datato Torino 30.11.1864.

Articolo 2 Denominazione, sede legale e costituzione

1. L'ASP assume il nome di "ASP del Delta Ferrarese".

2. La Sede legale dell'ASP è nel Comune di Codigoro (FE).

3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'ASP è individuata sulla base di quanto definito dall'Assemblea dei soci.

4. L'ASP del Delta Ferrarese è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale n. 579 del 21 aprile 2008 che ha approvato anche il presente Statuto.

5. Con deliberazione della Giunta regionale n°174 del 15/02/2016 sono state approvate modificazioni allo Statuto.

Articolo 3 Natura giuridica e fonti normative

1. L'ASP è disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 179 del 2008, dalla legge regionale 26 luglio 2013, n.12 "Disposizioni ordinarie e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari, misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona", con deliberazione della Giunta Regionale n. 1982 del 16 dicembre 2013, dalle successive norme ed indicazioni regionali e dal presente Statuto.

2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.

3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

CAPO II

FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4 Finalità dell'ASP e principi degli interventi

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, educativi e complementari o di supporto agli stessi, nei settori degli adulti svantaggiati, disabili, anziani e minori, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano per la Salute ed il Benessere Sociale e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci di cui all'articolo 10.

2. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:

- a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
- b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.

3. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine:

- a) promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
- b) favorisce l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa.

Articolo 5 Ambito territoriale di intervento

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'articolo 4 per l'ambito territoriale che comprende i Comuni di:

- a) Codigoro
- b) Comacchio
- c) Fiscaglia
- d) Goro
- e) Ligosanto
- f) Mesola

Articolo 6 Soci dell'ASP

1. Sono soci dell'ASP i seguenti enti pubblici territoriali:

- a) Comune di Codigoro
- b) Comune di Comacchio
- c) Comune di Fiscaglia
- d) Comune di Goro
- e) Comune di Ligosanto
- f) Comune di Mesola

2. I soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite:

- a) le quote da ciascuno rappresentate;
- b) i servizi e le attività conferiti all'ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite dall'Ipab al momento della trasformazione;
- c) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà dell'Ipab al momento della trasformazione;
- d) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;

e) le modalità di assunzione pro-quota delle perdite di esercizio nel caso in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle medesime;
f) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto.

3. L'ammissione di nuovi soci enti pubblici territoriali è deliberata dall'Assemblea dei soci e comporta la ridefinizione delle quote di partecipazione stabilite nella convenzione di cui al precedente comma 2. La conseguente modifica statutaria è sottoposta all'approvazione della Regione.

4. Le quote di partecipazione di cui al comma 2 lett. a) sono ridefinite qualora venga demandata all'ASP la gestione di ulteriori servizi da parte degli Enti territoriali soci.

5. La ridefinizione delle quote di partecipazione comporta una modifica della convenzione approvata all'unanimità da tutti i Comuni soci.

CAPO III ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 7 Gestione dei servizi e delle attività

1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4 di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.

2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.

3. L'ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

4. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni individuate a norma della legislazione regionale vigente.

5. L'ASP può partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e complementari secondo le modalità previste dalla disciplina regionale vigente in materia.

6. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'articolo 4, comma 1, gli stessi servizi ed attività socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

Articolo 8 Contratti di servizio

1. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali è regolato da contratti di servizio disciplinati al punto 2. dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004.

Articolo 9 Organismi di partecipazione e di rappresentanza

1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'ASP promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza

degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale.

TITOLO II ORGANI

CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10 Composizione

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP; è composta dal Sindaco di ciascuno dei soci Enti pubblici territoriali o da loro delegati.
2. A ciascuno dei soci di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).
3. La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega rilasciata dal Sindaco può essere revocata dallo stesso in qualsiasi momento.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco di uno dei soci Enti pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco che cessa decade automaticamente.

Articolo 11 Durata

1. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco dei soci Enti pubblici territoriali.

Articolo 12 Funzioni

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
 - b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente;
 - d) indica alla Regione la terna di nominativi prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il bilancio dell'Azienda non superi i trenta milioni di euro; nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP superi i trenta milioni di euro nomina due dei tre membri dell'organo di revisione contabile, il terzo, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione;
 - e) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il piano programmatico comprensivo del Piano di Gestione, conservazione, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio di cui all'articolo 39, comma 4, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;

- f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
- g) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
- h) delibera l'ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
- i) adotta il proprio Regolamento di funzionamento;
- l) nomina nel proprio seno il Presidente;
- m) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, l'indennità spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i gettoni di presenza spettanti agli altri componenti, ed il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile;
- n) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il piano di rientro in caso di perdita d'esercizio di cui all'articolo 25, comma 3, lettera f).

2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP

Articolo 13 Adunanze

1. La disciplina delle adunanze dell'Assemblea dei soci è prevista nel Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei soci.

Articolo 14 Convocazioni

1. Le modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci sono previste nel Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei soci.

Articolo 15 Validità delle sedute

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 66% delle quote di rappresentanza, purché siano presenti almeno quattro rappresentanti degli Enti soci.

2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea dei soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza, purché siano presenti almeno quattro rappresentanti degli enti soci.

Articolo 16 Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei soci dispone di un voto avente valore corrispondente alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).

2. Sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza dei rappresentanti degli enti pubblici territoriali soci presenti e con la maggioranza delle quote di partecipazione presenti.

Articolo 17 Maggioranze qualificate

1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno il 66% delle quote di partecipazione presenti ed almeno il 66% degli Enti soci presenti alla seduta:

- a) indirizzi generali dell'ASP;
- b) piano programmatico;
- c) nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- d) modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;

- e) ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
- f) proprio Regolamento di funzionamento.

2. Per la validità delle sedute deliberanti sugli oggetti di cui al comma 1 è sempre necessaria la maggioranza prevista per la prima convocazione.

Articolo 18 Presidente dell'Assemblea dei soci

1. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci:

- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
- b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
- c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, viene sostituito dal membro dell'Assemblea dei soci che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.

3. Il Presidente dell'Assemblea decade dall'incarico quando siano intervenute successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi in almeno tre degli Enti pubblici territoriali soci dell'Azienda. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Sindaco dell'Ente pubblico territoriale che rappresenta la più alta quota di partecipazione.

Articolo 19 Regolamento di funzionamento

1. L'Assemblea dei soci si dota di un proprio regolamento di funzionamento approvato con la maggioranza indicata all'articolo 17.

CAPO II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 20 Composizione e procedura di nomina

1. L'ASP è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei soci fuori dal proprio seno, composto da tre componenti compreso il Presidente (in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 L.R. 12/2013), scelti tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell'ASP.

2. L'Assemblea dei soci procede, per la nomina dei singoli componenti, mediante votazione palese. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i voti previsti dall'art. 17.

3. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, con votazione segreta ed a maggioranza dei componenti, un Presidente ed un Vice Presidente. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni. Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi amministratori, che deve avvenire entro dieci giorni dalla loro nomina da parte dell'Assemblea dei soci. La

nomina e l'insediamento del Consiglio di Amministrazione viene disposta nel rispetto dei termini di legge in materia di proroga degli organi amministrativi.

5. I componenti il Consiglio di Amministrazione sono rinominabili una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di surrogazione di cui all'art. 24, o di decadenza o revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 22.

Articolo 21 Ineleggibilità, incompatibilità e inconfiribilità

1. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità e inconfiribilità previste dalla normativa statale e regionale vigente.

2. Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versano in una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa regionale.

Articolo 22 Decadenza e revoca

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, contemporaneamente, di almeno due membri contemporaneamente, determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

2. Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. La revoca del Consiglio di Amministrazione è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi e con le modalità definite dalla normativa regionale vigente; per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

4. Il Consiglio di Amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti ai commi 1 e 3 dura in carica cinque anni.

Articolo 23 Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. Il consigliere di amministrazione decade quando, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverle entro i termini previsti dalla normativa regionale. Il consigliere decade inoltre negli altri casi previsti dalla normativa regionale.

2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina regionale.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei soci l'atto di surroga; l'atto di surroga deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.

Articolo 24 Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute.

1. L'Assemblea dei soci provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari o decaduti entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o dalla dichiarazione di decadenza.
2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.
3. I consiglieri di amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati per qualsiasi causa dalla carica, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.
4. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Articolo 25 Funzioni

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.
3. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che da attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:
 - a) proposta di piano-programma, di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio annuale economico preventivo, di bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei soci;
 - c) regolamento di organizzazione;
 - d) nomina del direttore;
 - e) adozione del proprio regolamento di funzionamento;
 - f) proposta all'Assemblea dei soci del piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse sono ripartite tra i soci pro-quota secondo i seguenti criteri utilizzando sia il criterio a prestazione che il criterio solidaristico, individuando il centro di costo o i centri di costi che hanno determinato la perdita di esercizio:
 - a. Servizi Residenziali e Semi Residenziali per Anziani non autosufficienti: da suddividere per prestazioni fruitive.
 - b. Servizi Residenziali e Semi Residenziali per Disabili Adulti Gravi: da suddividere per 30% su popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre del secondo anno antecedente, 70% per prestazioni fruitive;
 - c. Servizi Socio-Assistenziali e Socio-Sanitari Territoriali, compreso il SAD: da suddividere per 50% sulla popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre del secondo anno antecedente, 50% per prestazioni fruitive.

I suindicati criteri di ripartizione delle perdite di esercizio vengono applicati anche per la ripartizione dell'eventuale utile di esercizio.

Nel caso che alla perdita di esercizio abbiano contribuito utenti dei Comuni del distretto non soci dell'ASP i suddetti Comuni provvedono ad assumere a proprio carico una quota della perdita in ragione delle prestazioni fruitive dai propri residenti nell'anno in cui si è determinata la perdita. Detto impegno è limitato al ricovero stabile in Casa Residenza Anziani, al ricovero di sollievo in Casa Residenza Anziani limitatamente alla contribuzione posta a carico dell'utente con esclusione di ogni onere imputabile al Fondo Sanitario Regionale o al FRNA.

4. Rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale.

Articolo 26 Convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente o su richiesta dei due consiglieri di amministrazione o del Presidente dell'Assemblea dei soci, entro cinque giorni dalla richiesta, che deve indicare gli argomenti da trattare.

Articolo 27 Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con funzioni consultive e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Articolo 28 Validità e svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

4. L'espressione del voto avviene in forma palese, salvo i casi in cui si tratti di persone o qualità delle stesse che devono essere valutate discrezionalmente; nel qual caso si procederà con votazione con schede segrete.

5. Ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.

Articolo 29 Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) sovrintende al regolare funzionamento dell'ASP ed in particolare alla esecuzione degli atti;
- c) partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei soci.

Articolo 30 Indennità e rimborsi spese

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione può spettare un'indennità di funzione, se definita dall'Assemblea dei soci, con atto motivato in relazione alle caratteristiche che definiscono la complessità gestionale dell'Azienda, nel rispetto dei parametri indicati dalla delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1982/2013.

2. Agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ASP, ivi compreso il Vice Presidente, può spettare un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta, se definito dall'Assemblea dei soci, con atto motivato in relazione alle caratteristiche che definiscono la complessità gestionale dell'Azienda, nel rispetto dei parametri e dei limiti indicati dalla sopra citata delibera della Giunta Regionale.

CAPO III ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 31 Composizione e funzionamento

1. L'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico, nominato dalla Regione sulla base di una terna di nominativi indicata dall'Assemblea dei soci nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP non superi i trenta milioni di euro; nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP superi i 30 milioni di euro, l'organo di revisione contabile è costituito da un collegio di tre membri di cui due nominati dall'Assemblea dei soci ed il terzo, con funzioni di Presidente, dalla Regione.
2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.
3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.
4. Ai componenti l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.
5. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente; si osservano, in materia di decadenza per incompatibilità e surroga dei componenti dichiarati decaduti, le disposizioni regionali vigenti.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI E PRINCIPIO DI TRASPARENZA

Articolo 32 Pubblicazione degli atti e principio di trasparenza

1. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio di Amministrazione sono pubblicate all'Albo on line dell'Asp e all'Albo Pretorio on line del Comune di Codigoro per la durata di 15 giorni e divengono esecutive allo scadere del decimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
E' fatta salva la possibilità di dichiarare, con separata votazione resa a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione e delle quote di partecipazione, nonché, *per le delibere dell'Assemblea, a maggioranza dei componenti l'Assemblea stessa, le deliberazioni immediatamente eseguibili, qualora si ravvisino ragioni di urgenza.*
2. Al fine di dare attuazione al principio generale di trasparenza, l'Asp pubblica nel proprio sito istituzionale i documenti, le informazioni ed i dati concernenti la propria organizzazione ed attività, nel rispetto ed in conformità alle norme statali in materia, alle quali devono essere adeguati i regolamenti dell'Asp.
3. Le determinazioni dirigenziali sono pubblicate sull'Albo on line dell'Asp per la durata di 15 giorni.
4. Per quanto riguarda la pubblicizzazione dei documenti contabili, si applicano le norme regionali.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I DIRETTORE

Articolo 33 Nomina e trattamento

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. In base a quanto previsto dal comma 4 dell'Art. 4 della L.R. 26/07/2013, n.12 più ASP possono avvalersi di un unico direttore in base ad apposita convenzione.

3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Consiglio di Amministrazione designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 34 Attribuzioni

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'ente.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 35 Principi

1. L'attività amministrativa dell'ASP è uniformata al rispetto di criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.

2. L'attività amministrativa dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

Articolo 36 Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile.

Articolo 37 Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che disciplinano, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.

2. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui all'art. 38.

Articolo 38 Personale

1. Il personale già dipendente dell'IPAB di cui all'art. 1, fino all'individuazione - ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. n. 207 del 2001 - del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m., conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata dell'Ente di provenienza.

2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall'ASP si applica il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 37, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni .

TITOLO IV PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Articolo 39 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'ASP è costituito dai conferimenti in proprietà di beni mobili impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'azienda, effettuati dall' Ente da cui è sorta l'Azienda ovvero dalle acquisizioni successive.

2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.

3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.

4. Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12/2013, l'Assemblea dei Soci, nell'ambito del piano programmatico di cui all'art 41, approva e rende pubblico un piano di gestione, conservazione, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio nel quale sono individuati, rispettivamente:

- a) i beni utilizzati per la realizzazione dei fini statutari e assistenziali, comprendenti le sedi amministrative ed operative, le strutture per l'utenza e per la realizzazione di progetti;
- b) i beni che, in considerazione delle loro caratteristiche di pregio, di tipo commerciale o in quanto suscettibili di utilizzazione imprenditoriale o agricola, vengono destinati a reddito in

modo da garantire il sostegno economico-finanziario alla gestione dei servizi o di altre iniziative sociali;

c) i beni immobili che, tenendo conto delle problematiche dell'ambito territoriale di riferimento, sono destinati a bisogni abitativi o ad attività sociali coerenti con i settori di attività svolti dall'Asp, ad attività svolte da soggetti senza fini di lucro, prevedendone e distinguendone le tipologie ed i diversi canoni di utilizzo;

d) i beni di tipo agricolo che possano essere destinati a favorire il ricambio generazionale nel settore e ad agevolare l'imprenditorialità giovanile, o che vengano messi a disposizione di soggetti senza fini di lucro che svolgano finalità di recupero sociale ed assistenza ai soggetti deboli;

e) il patrimonio storico-artistico e le relative modalità di utilizzazione e conservazione.

5. Nell'ambito del Piano di gestione, conservazione, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio di cui al comma 4, l'Asp programma gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio.

Articolo 40 Sistema informativo contabile

1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di un apposito regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale.

2. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:

a) contabilità economico patrimoniale;

b) sistema di budget;

c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

Articolo 41 Piano programmatico

1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei soci, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:

a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;

b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;

c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;

d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;

e) indicatori e parametri per la verifica;

f) piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;

g) programma degli investimenti;

h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

Articolo 42 Spese in economia

1. La disciplina delle spese in economia è dettata da apposito regolamento.

TITOLO V SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 43 Servizio di tesoreria

1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da una apposita convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica prevista dal Regolamento di contabilità dell'ASP.

TITOLO VI NORME GENERALI E FINALI

Articolo 44 Controversie

1. Le controversie tra i soci, derivanti dalla interpretazione e/o esecuzione dello Statuto, sono demandate ad una Commissione costituita dai Segretari dei Comuni soci.

Articolo 45 Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto sono approvate con la maggioranza qualificata indicata all'articolo 17 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Articolo 46 Durata e fusioni

1. L'ASP ha durata illimitata.

2. La fusione di più ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione delle Assemblee dei soci delle ASP che si fondono. L'ASP del Delta Ferrarese" adotta la delibera di fusione con la maggioranza qualificata del 66% delle quote e almeno quattro Enti soci dell' ASP.

3. L'estinzione dell'ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei componenti, nel caso in cui gli scopi statuari non siano più perseguibili.

4. Con la deliberazione di cui al comma 3 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività.

Articolo 47 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.
